



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20190034929	
Data	31-05-2019	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 546 - 2019	

OGGETTO:

AUA NGF SRL SEDE LEGALE VIA CAVALLARI 5 CASAL CERMELLI, SEDE OPERATIVA VIA CAVALLARI 7 CASAL CERMELLI. LEGALE. RAPPRESENTANTE ANDREA NIZZO. AGGIORNAMENTO PER MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DPR 59/2013.

DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Determinazione del Dirigente

Addì 31 maggio 2019, presso la sede della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della provincia di Alessandria sita in via Galimberti Alessandria, il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale della provincia di Alessandria,

VISTI

la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17/04/2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria n. 186 del 04/12/2015 e smi relativo all’attribuzione di incarico dirigenziale all’Ing. Claudio Coffano;

il Decreto del Presidente della Provincia 64 del 17.04.2018 di approvazione della nuova macrostruttura dell’ente;

l’Ordine di Servizio n. 16 – 2015 Prot. Gen. N. 93049 del 09/11/2015 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2015 – Assegnazione nominativa del personale in servizio alle strutture organizzative apicali”.

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

l'Ordine di Servizio OSAP 2-5-2018 del 27.07.2018 del Dirigente della Direzione Ambiente avente a oggetto: "Assegnazione nuove competenze, nuovo assetto";

l'Ordine di Servizio OSAP2-2-2018 del 01.06.2018 avente oggetto Direzione Ambiente assetto organizzativo interno, collocazione personale, assegnazione specifiche responsabilità;

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 36 e 50;

RICHIAMATI

le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e smi per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

il DPR 160/2010 (Semplificazione e riordino disciplina Sportello unico attività produttive) per gli articoli che interessano nel presente procedimento;

integralmente il DPR 59/2013 con particolare riguardo agli articoli 2 comma 1 lettera b) (attribuzione alle Province qualifica di Autorità Competente) e 3 comma 1 (tipologia di autorizzazione da rilasciare) del precitato DPR (Autorizzazione unica ambientale);

la circolare Ministero dell'Ambiente 49801 del 07.11.2013;

la circolare del Presidente Giunta Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB-1145DB;

la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

il DPGR 6 luglio 2015, n. 5/R "Regolamento regionale recante modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7/R del 30 maggio 2016, Regolamento regionale recante "Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)";

il D.Lgs. 152/2006 e smi con particolare riguardo alla normativa di settore, per il presente atto, relativa a scarichi idrici (articolo 124 e seguenti), operazioni recupero rifiuti (articolo 216) ed emissioni in atmosfera (articolo 269);

la legge 447/1995 comunicazione o nulla osta di cui all'art 8 comma 4 o 6 (impatto acustico) e la legge regionale 52/2000 e smi in materia di rumore;

il D.M 05.02.1998 e smi;

PREMESSO

Che la ditta Ngf srl è titolare di Autorizzazione unica ambientale ex Dpr 59/2013 rilasciata dal Suap di Casal Cermelli con provvedimento 1044 del 11.04.2019 di cui è parte integrante la determinazione di adozione di questa provincia DDAP2-685-2018 del 28.11.2018 titolo che a sua volta sostituiva integralmente l'originaria determinazione di adozione DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 e smi, titolo a sua volta oggetto di altri interventi amministrativi che qui si richiamano: in particolare la ditta ha ottenuto titolo Aua per operazioni recupero rifiuti ex articolo 2316 decreto legislativo 152/06 (articolo 3.1 lettera g) Dpr

59/2013), emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 decreto legislativo 152/06 e smi (articolo 3.1 lettera c) Dpr 59/2013), scarico acque reflue ex articolo 124 decreto legislativo 152/06 e smi (articolo 31 lettera a) Dpr 59/2013) e comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 3.1 lettera e) Dpr 59/2013);

che in data 23.04.2019 (protocollo provincia 26997 del 29.04.2019) la ditta faceva pervenire comunicazione di modifica sostanziale in materia di operazioni recupero rifiuti ai sensi dell'articolo 6 precitata norma;

che in data 20.05.2019 (protocollo provincia 32663) la proponente faceva pervenire modifica all'istanza depositata in aprile 2019;

che il 27.05.2019 che il competente Servizio Gestione Rifiuti di questa Direzione faceva pervenire prescrizioni tecniche per la materia di propria competenza;

CONSIDERATO

Che la ditta presso la propria sede operativa di via Cavallari 7 Casalcermelli svolge attività di recupero e frantumazione materiali;

che in particolare l'intervento che la proponente intende effettuare è rappresentata da esigenze operative legate al DM 69/2018 in materia di verifiche analitiche sui rifiuti in ingresso che con la nuova norma richiedono maggiore dettagliatezza e maggiore frequenza con la conseguenza per l'istante della necessità di rinunciare a attività recupero tipologia 7.341bis aumentando quantitativi di messa in riserva istantanea e annuale come meglio chiarito in sede di prescrizioni;

che, come da nota del 20.05.2019 agli atti, è rappresentato dall'utilizzazione di piattaforma impermeabilizzata già oggetto di autorizzazione con contestuale intenzione di ricavare una zona per la messa in riserva di detto rifiuto da parte dell'area attualmente dedicata allo spazio di manovra;

che per quanto attiene il titolo di scarico idrico in fognatura (articolo 3.1 lettera a) Dpr 59/2013) nulla è variato come da dichiarazione in atti;

che parimenti, per quanto attiene il titolo di emissioni in atmosfera ex articolo 269 decreto legislativo 152/06 e smi la ditta ha dichiarato in atti invarianza procedendo analogamente per il titolo costituito da comunicazione o nulla osta in materia di rumore;

VALUTATO

Che le modifiche di natura sostanziale che si intendono apportare vanno a modificare buona parte degli allegati e delle prescrizioni tecniche della DDAP2-685-2018 del 28.11.2018, poi rilasciata dal Suap di Casal Cermelli con atto 1044 del 11.04.2019 nonché degli atti del procedimento conclusosi con DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 adottata da questa provincia per il successivo rilascio del Suap;

Che in particolare per esigenze di chiarezza procedimentale e di trasparenza amministrativa si rende necessario emettere nuovo provvedimento di Adozione per modifica non sostanziale, ferme restando la sussistenza di risultanze e atti del pregresso procedimento DDAP2-685-2018 del 28.11.2018 nonché per quanto riguarda atti e iter della DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 e che, per quanto non espressamente richiamate nel presente atto, vengono fatte confluire nel presente provvedimento;

che la scadenza dell'autorizzazione unica ambientale deve considerarsi quella indicata nella DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 posto che la modifica sostanziale non determina una nuova istanza di rilascio Aua ma la variazione del titolo Aua precedentemente e originariamente adottato e rilasciato, sostituito per esigenze di trasparenza e chiarezza amministrativa;

VISTI

la documentazione relativa al procedimento originale che ha portato all'adozione del provvedimento di adozione DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 che qui si richiama integralmente;

la documentazione relativa al procedimento che ha portato all'adozione della DDAP2-685-2018 del 28.11.2018;

la documentazione tecnica depositata dalla richiedente in sede di istanza di modifica non sostanziale e oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO

Che la DDAP2-685-2018 del 28.11.2018 deve essere integralmente sostituita in quanto modificata dalle richieste avanzate dalla proponente e pertanto non più corrispondente al reale processo produttivo nonché per esigenze di armonizzazione dei titoli autorizzatori adottati e già ripetutamente modificati e integrati;

VISTI

la documentazione relativa al procedimento originale che ha portato all'adozione del provvedimento di adozione DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 poi sostituito integralmente dalla DDAP2-685-2018 del 28.11.2018 che qui si richiama integralmente (unitamente alla documentazione relativa alle sue successive modifiche e integrazioni succitate);

la documentazione tecnica depositata dalla richiedente in sede di istanza di modifica sostanziale e oggetto del presente provvedimento;

il parere complessivo del Servizio Gestione Rifiuti di questa Direzione nonché gli allegati trasmessi per la predisposizione del provvedimento finale;

Letti l'articolo 3 comma 1 lettere c) (emissioni in atmosfera), g) (operazioni recupero rifiuti) e a) (scarico idrico) del DPR 59/2013 (articolo 269 del D. Lgs. 152/06) nonché la lettera e) del Dpr 59/2013 (legge 447/1995 in materia di rumore);

Dato atto che per la presente determinazione è stata effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica;

DETERMINA

di adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per modifica sostanziale del pregresso titolo adottato a favore della ditta richiedente Ngf srl (partita iva 00170660062) con sede legale in Casalcermelli, via Cavallari 5 e sede operativa afferente il presente provvedimento in via Cavallari 7 Casalcermelli (NCT: foglio 3 mappale 302 – ex mappali 86, 60, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 104, 105, 110, 119, 197, 121, 124, 198, 199, 200, 201, 233, 234, 235, 238, 240, 241, 242, 243, 237; mappale 373 – ex

mappali 82, 83, 91, 94, 369, 97) corrente in persona del legale rappresentante pro tempore Andrea Nizzo (codice fiscale NZZNDR72T11A182W, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale della ditta) così come richiesto dalla ditta stessa per: emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 D. Lgs. 152/06 e smi (articolo 3 comma 1 lettera c) Dpr 59/2013); comunicazione o nulla osta impatto acustico di cui all'art 8 comma 4 o 6 L 447/1995 (art 3 comma 1 lettera e) Dpr 59/2013); scarico di acque reflue ai sensi dell'articolo 124 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e smi (articolo 3 comma 1 lettera a) Dpr 59/2013); operazioni recupero rifiuti di cui all'articolo 216 D. Lgs. 152/06 e smi (articolo 3.1 lettera g) Dpr 59/2013) secondo modalità e ubicazione indicate in istanza;

E' fatto obbligo alla ditta Ngf Srl, per la sede operativa di Casalcermelli, via Cavallari 7 di rispettare le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

A) ALLEGATI - parti integranti del presente provvedimento -

Allegato 1 – Certificato di iscrizione

Allegato 2 – Planimetria

Allegato 3 – Autocontrolli

Allegato 4- Prescrizioni autorizzative

Allegato 5 Quadro riassuntivo

B) PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPOLOGIA ARTICOLO 3.1 LETTERA G) DPR 59/2013 – ARTICOLO 216 D. LGS. 152/06 E SMI.

1) La ditta, ancorché autorizzata al recupero di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59, risulta iscritta al n. 291 del Registro Provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/2006. Dell'iscrizione viene dato atto con apposito certificato riportato in ALLEGATO 1 alla presente autorizzazione di cui costituisce parte integrante ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa.

2) La ditta è tenuta al versamento annuale dei diritti di iscrizione al suddetto Registro Provinciale previsti dal D.M. 210/7/98 n. 350 secondo le modalità ivi disposte. L'importo dovuto è quello previsto dalla classe 2 riportata all'art. 1 del Decreto stesso.

3) La ditta è tenuta al rispetto di quanto riportato nel quadro tecnico di cui all'ALLEGATO 1 bis alla presente autorizzazione di cui costituisce parte integrante ed il cui contenuto costituisce prescrizione autorizzativa. Il quantitativo totale di stoccaggio dei rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 viene indicato nella tabella come totale delle due aree di messa in riserva per le quali vengono prescritti i seguenti limiti:

area presso la “ZONA DI TRATTAMENTO RIFIUTI” CELLA B1 - R13 72 ton

area presso la “ZONA DI TRATTAMENTO RIFIUTI” CELLA B2 - R13 1.020 ton

4) Nell'ambito della propria attività di recupero rifiuti e per quanto di pertinenza, deve attenersi alle disposizioni tecniche di cui al D.M. 5 aprile 2006 n. 186 recante modifiche al D.M. 05/02/1998, fatte salve le disposizioni successive.

5) Ai fini della gestione dei rifiuti di cui al punto 7.1 allegato 1 sub 1 al D.M. 05/02/98 la ditta deve attenersi in particolare alle seguenti prescrizioni

- I rifiuti di cui al punto 7.1 allegato 1 sub 1 al D.M. 05/02/98 e s.m.i. devono essere dichiarati qualitativamente liberi da amianto prima di essere sottoposti alle operazioni di recupero. L'assenza di

amianto deve essere certificata analiticamente tramite metodologia MOCF (microscopio ottico a contrasto di fase) da laboratorio qualificato riconosciuto dal Ministero della Sanità.

- Nel caso di rifiuti provenienti da grandi cantieri (> 6.000 mc/9.000 ton) la verifica deve essere effettuata prima del conferimento all'impianto di recupero per lotti di rifiuto non superiori a 1.000 mc/1.500 ton. Copia della relativa certificazione analitica deve accompagnare i rifiuti all'atto del conferimento in impianto e successivamente deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.

- Nel caso di rifiuti provenienti da piccoli cantieri (< 6.000 mc/9.000 ton) ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi la verifica può essere effettuata presso l'impianto di recupero dopo il conferimento, ma prima dell'avvio alla fase di trattamento (selezione riduzione volumetrica e vagliatura). La verifica deve essere effettuata per lotti di rifiuto non superiori a 500 mc/750 ton, ovvero ogni qual volta venga raggiunto il limite massimo di stoccaggio autorizzato se inferiore a quanto succitato. In caso di impianti autorizzati alla sola messa in riserva dei rifiuti la verifica deve essere effettuata, con la succitata cadenza, prima del conferimenti dei rifiuti ad impianti terzi autorizzati. La relativa certificazione analitica deve essere conservata a disposizione degli organi di controllo unitamente ai FIR ed ai registri di carico/scarico rifiuti.

- All'atto della messa in riserva i rifiuti provenienti da grandi cantieri devono essere tenuti separati dai rifiuti provenienti piccoli cantieri ovvero da conferimenti occasionali da parte di terzi e devono essere resi riconoscibili a mezzo di apposizione di idonea cartellonistica.

- Lo spostamento al di fuori dell'area pavimentata dei materiali ottenuti dalle attività di recupero 7.1.3 lettera a) è subordinato all'effettuazione del test di cessione di cui all'allegato 3 al D.M. 05/02/98 e s.m.i., da effettuarsi dopo le operazioni di frantumazione, al fine della verifica dell'idoneità dell'utilizzo dei materiali ottenuti nonché della loro cessazione dalla qualità di rifiuto. A tale fine il materiale in uscita dall'impianto di frantumazione deve essere depositato su area pavimentata sino al completamento con esito positivo delle citate verifiche. I certificati analitici devono essere conservati, a disposizione degli organi di controllo, presso la sede operativa della ditta.

6) Ai fini della gestione dei rifiuti di cui al punto 7.6 allegato 1 sub 1 al D.M. 05/02/98 la ditta deve attenersi in particolare alle seguenti prescrizioni.

- L'attività di recupero del conglomerato bituminoso CER 170302 ed è finalizzata all'ottenimento di granulato di conglomerato bituminoso che cessa di essere qualificato come rifiuto qualora soddisfi tutti i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 stesso.

- Sul rifiuto in ingresso devono essere effettuati i controlli previsti dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 - Allegato 1 - parte b - punto b.1.

- Lo spostamento del granulato di conglomerato bituminoso nell'area di deposito dei materiali recuperati, è subordinato all'effettuazione delle verifiche analitiche previste dal D.M. 28 marzo 2018 n. 69 - Allegato 1 - parte b - punti b.2.1, b.2.2 e b.3. A tale fine il materiale in uscita dall'impianto di frantumazione dovrà rimanere depositato sull'area pavimentata, identificata nella planimetria di cui all'ALLEGATO 2 come "ZONA DI TRATTAMENTO RIFIUTI" CELLA B2, sino al completamento delle citate verifiche.

- L'attività di recupero del conglomerato bituminoso deve essere effettuata per lotti omogenei le cui dimensioni non possono superare il limite massimo prescritto per la messa in riserva dei rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 nell'area individuata come "ZONA DI TRATTAMENTO RIFIUTI" CELLA B2 (1.020 tonnellate).

- Per ogni lotto di granulato di conglomerato bituminoso già verificato la ditta deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 4 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69, trasmettendo tramite PEC la dichiarazione di conformità al Servizio Gestione Rifiuti della Provincia di Alessandria nonché ad ARPA. I certificati analitici e merceologici relativi ad ogni lotto devono essere univocamente riferibili al relativo campione previa apposita

codificazione e conservati per cinque anni unitamente agli stessi. Viene fatta salva l'applicazione dell'art. 5 del D.M. 28 marzo 2018 n. 69 in caso di registrazione EMAS ovvero di certificazione UNI EN ISO 14001.

- Fino all'avvenuta verifica della conformità di ogni singolo lotto, il volume del granulato di conglomerato bituminoso già trattato in impianto e stoccato nell'area "ZONA DI TRATTAMENTO RIFIUTI" CELLA B2 deve essere ancora computato ai fini della determinazione del limite massimo di messa in riserva previsto per i rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98.

- Per quanto non espressamente previsto nelle presenti prescrizioni l'attività di recupero dei rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 deve essere svolta inosservanza delle disposizioni stabilite dal D.M. Ambiente 28 marzo 2018 n. 69.

7) Le attrezzature utilizzate per lo svolgimento delle operazioni di recupero [R5] sono le seguenti: impianto di frantumazione REV S.r.l., tipo GCV 90, n. matricola 10372;

La modifica o la sostituzione dei seguenti macchinari deve essere preventivamente comunicata ai competenti Servizi della Provincia di Alessandria al fine di stabilire la necessità o meno di preventiva autorizzazione. L'efficacia della presente iscrizione è subordinata all'effettivo possesso da parte della ditta delle attrezzature succitate.

8) La messa in riserva dei rifiuti deve essere effettuata esclusivamente su superficie impermeabilizzata nelle aree indicate nella planimetria riportata in ALLEGATO 2. La pavimentazione della sede operativa deve essere mantenuta in condizioni tali da garantire l'impermeabilità ed evitare la percolazione di qualsivoglia inquinante nel terreno sottostante.

9) La Ditta deve attuare ogni dispositivo necessario ad evitare la formazione e la dispersione di polveri, mantenendo pulite tutte le aree di passaggio dei mezzi e le zone in cui lavorano le macchine operatrici.

10) La ditta deve attenersi alle disposizioni di cui alla D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R così come modificata con D.P.G.R. 2 agosto 2006 n. 7/R e con D.P.G.R. 4 dicembre 2006 n. 13/R in materia di "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 29 dicembre 2000 n. 61)".

11) Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto la ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs 152/2006 nonché alle disposizioni normative da essa derivanti. In particolare si specifica che l'attività di gestione rifiuti autorizzata è soggetta al sistema sanzionatorio di cui al Titolo VI della parte IV del D.Lgs 152/2006.

12) La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto del presente certificato di iscrizione, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva all'iscrizione della ditta al Registro Provinciale ex art. 216 D.Lgs. 152/2006.

13) L'efficacia della presente iscrizione è subordinata ad ogni eventuale ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella sulla gestione dei rifiuti, nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria.

14) Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi la completa disponibilità dei luoghi oggetto di comunicazione ex art. 216 D.Lgs. 152/2006 comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti.

15) Qualunque evento successivo alla data della presente iscrizione che modifichi l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà il divieto di prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti;

C) PRESCRIZIONI PER EMISSIONI IN ATMOSFERA (ARTICOLO 3 LETTERA C) DPR59/2013) AI SENSI DELL'ARTICOLO 269 DEL D. LGS. 152/06 E SMI;

1) Il presente provvedimento è vincolato al rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni aggiuntive indicate negli allegati 3), 4) e 5) parte integrante del presente provvedimento;

2) Il termine per l'adeguamento/messa a regime degli impianti presenti in stabilimento è quello riportato negli allegati indicando per i controlli da effettuarsi a cura dell'Impresa, la periodicità e le modalità riportate nell'allegato 3), 4), 5);

3) Sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265;

4) Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto la ditta è tenuta al rispetto delle disposizioni contenute nella parte V del D.Lgs 152/2006 con particolare riguardo all'articolo 269 nonché alle disposizioni normative da essa derivanti. In particolare si specifica che l'attività di emissioni in atmosfera autorizzata è soggetta al sistema sanzionatorio specificato negli articoli 278 e 279 D. Lgs. 152/06.

D) PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPOLOGIA ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA E) DPR 59/2013 – COMUNICAZIONE O NULLA OSTA EX LEGGE 447/1995.

1) La ditta deve assicurare il rispetto della normativa di settore in materia di inquinamento acustico con particolare riguardo a: Legge 447/1005 e smi; Dpcm 01.03.1991, Dpcm 14.11.1997, Legge regionale 47/2000 e smi, Dgr 02.02.2004 numero 09-11616. In caso di inottemperanza si applicheranno le sanzioni prescritte nella vigente normativa di settore.

2) L'impianto di produzione conglomerati bituminosi e quello di produzione calcestruzzo, al fine di garantire il rispetto dei valori limite previsti dalla classificazione acustica comunale, non potranno avere un funzionamento simultaneo.

3) Il recettore denominato "recettore 2)" nella relazione tecnica "Documentazione di impatto acustico" risulta attualmente di proprietà dell'istante; in caso di alienazione dello stesso (costituito da edificio abitabile), dovrà essere valutata nuovamente la necessità di presentare un piano di risanamento acustico ai sensi del comma 1 articolo 14 legge regionale 52/2000 e smi.

4) La ditta deve assicurare altresì il rispetto delle norme contenute all'interno del provvedimento definitivo di classificazione acustica del comune di Casalcermelli verificando entro 6 mesi dalla pubblicazione sul Bur dell'avviso di approvazione del citato provvedimento o di modifica dello stesso, la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine presentando alla provincia di Alessandria apposito piano di risanamento come indicato dal comma 1 articolo 14 legge regionale 52/2000 e smi.

E) PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPOLOGIA EX ARTICOLO 3.1 LETTERA A) – SCARICO ACQUE IN PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 124 DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06.

1) La ditta è obbligata, in osservanza alle norme e prescrizioni di legge, a rispettare i limiti di accettabilità dei reflui fissati dalla Tabella 3, Allegato 5 parte III del D. Lgs. 152/06 e smi per gli scarichi in pubblica fognatura.

- 2) Il Gestore si riserva di eseguire a propria discrezione, le analisi dei reflui che riterrà opportune al fine di verificare l'osservanza da parte della ditta dei suddetti limiti di legge;
- 3) L'Utente è tenuto all'obbligo di denuncia annuale dei rilasci effettuati da prodursi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono;
- 4) E' fatto obbligo di ottemperare ai prescritti del Regolamento Generale di Fognatura dell'Ato 6 Alessandrino e di comunicare ogni variazione in rapporto a qualità e quantità dello scarico.

F) PRESCRIZIONI GENERALI.

1) Il presente provvedimento attiene esclusivamente l'autorizzazione alla ditta a:

- Emissioni in atmosfera ex articolo 269 D. Lgs. 152/06 e smi ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera c) Dpr 59/2013;
- Scarico di acque reflue ai sensi dell'articolo 124 e seguenti D. Lgs. 152/06 e smi ex articolo 3.1 lettera a) Dpr 59/2013;
- Comunicazione o nulla osta di impatto acustico ai sensi della legge 447/1995 ex articolo 3.1 lettera e) Dpr 59/2013.
- Operazioni recupero rifiuti ex articolo 216 D. Lgs. 152/06 e smi ai sensi dell'articolo 3.1 lettera g) Dpr 59/2013-

Tutte le altre tipologie di autorizzazione indicate nel precitato articolo 3 non sono state richieste e pertanto non formano oggetto della presente autorizzazione. Qualora sopravvenisse l'obbligo da parte della ditta di dotarsi di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte. La presente inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti anche in materie che esulano dalla normativa di autorizzazione unica ambientale.

2-Qualora la ditta decidesse di fruire di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte.

3-Il presente provvedimento inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti.

4-Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.

5-Si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di darne comunicazione immediata preventiva alla modifica stessa. Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica autorizzata fino a nuova comunicazione a cura della ditta autorizzata. Qualora invece la modifica che si intenda effettuare sia sostanziale è fatto obbligo alla ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha durata di 15 (quindici) anni dalla data di rilascio (articolo 3.6 DPR 59/2013) e pertanto fino al 30.06.2029 come meglio chiarito in sede di narrativa del presente atto. E' fatto obbligo alla ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE essere inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente o della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

La ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative nella materia attinente la presente autorizzazione.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo e/o ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della ditta, derivante da normativa diversa da quella nel presente provvedimento (con particolare riferimento alla normativa antincendio), nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo; parimenti in materia di rumore per quanto non espressamente previsto è fatto rinvio alla legge 447/1995 nonché a tutta la correlata normativa regionale di settore emanata o emananda.

Sono fatte salve le risultanze e gli atti del pregresso procedimento citato in atti e conclusosi con la DDAP1-317-2014 del 24.06.2014 poi sostituito integralmente dalla DDAP2-685-2018 del 28.11.2018 che qui si richiamano integralmente (unitamente alla documentazione relativa alle sue successive modifiche e integrazioni) e che, per quanto non espressamente richiamati nel presente atto, vengono fatti confluire nel presente provvedimento per le motivazioni meglio sopra richiamate in premessa;

E' sostituita integralmente la DDAP2-685-2018 del 28.11.2018 che qui si richiama integralmente (unitamente alla documentazione relativa alle sue successive modifiche e integrazioni succitate); con il presente atto richiedendo contestualmente al Suap in indirizzo di procedere al rilascio di nuovo provvedimento debitamente aggiornato. L'efficacia del presente atto è subordinata al rilascio da parte del Suap competente di titolo Aua debitamente aggiornato.

Si dà atto dell'avvenuta registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione;

Il presente provvedimento (unitamente alla relativa nota di rilascio di competenza comunale – Suap-) deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/2013 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale
Ing. Claudio COFFANO